



Regione Campania

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA / DG Tutela della salute e del coordinamento del SSR

RICEVUTA DI REGISTRAZIONE AL PROTOCOLLO GENERALE

Mittente

60-1-0-0-0 - Avvocatura Regionale

HA PRESENTATO IN DATA ODIERNA 12/09/2022

PP 177-2022

acquisito/a al protocollo generale con il nr. PG/2022/445065

Destinatario

I - 50-4-0-0-0 - DG Tutela della salute e del coordinamento del SSR

I - 40-1-0-0-0 - Gabinetto del Presidente

Per accettazione

60-1-0-0-0 - Avvocatura Regionale

Il Ricevente

Mercurio Alisia

12/09/2022 14.05.58

*Alla Direzione Generale
per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale
NAPOLI*

PP – 177 – 50 – 04 - 2022

OGGETTO: interpretazione della legge regionale n. 7 del 2020 “Testo Unico sul Commercio”

Con la richiesta in oggetto Codesta D.G. chiede alla scrivente Avvocatura di esprimere un parere sulla esegesi dell'art. 60 della legge regionale n. 7 del 2020 recante il Testo Unico sul Commercio.

La questione che ci occupa afferisce, in particolare, alla individuazione del Comune al cui SUAP deve essere presentata la SCIA al fine dell'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Nell'istanza *de qua* è fatta rilevare un'assunta antinomia tra la portata letterale della delibera regionale n. 318 del 2015 e la normativa sopra richiamata.

Il primo atto, al punto 2.1. nel disciplinare la procedura di notifica/SCIA di un nuovo stabilimento, così dispone: “...*Al fine di identificare il SUAP competente, si deve tenere conto di quanto segue: - per le attività svolte in sede fissa, il SUAP competente è quello del Comune dove insiste la sede operativa (stabilimento) - per le altre attività con sede non fissa (ambulanti, imprese di trasporto, ecc), il SUAP competente è quello del Comune dove insiste la residenza del titolare dello stabilimento o la sede legale della società*”.

Al successivo punto 2.2. relativo agli “*ambiti particolari*” dispone che “*Le imprese che effettuano la vendita ambulante di alimenti, mangimi o animali, sia a posto fisso che in forma itinerante, devono presentare la notifica/SCIA con le stesse modalità degli altri stabilimenti*” (Cfr. punto 2.2.15. “*Vendita in forma ambulante*”).

La sopravvenuta legge regionale n. 7/2020 sembrerebbe, a sua volta, avere introdotto una diversa disciplina ai fini in oggetto disponendo all'art. 60 - "*Commercio itinerante*" – che "*L'attività di vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alla presentazione della SCIA al comune nel quale si intende avviare l'attività. 2. La SCIA, di cui al comma 1, abilita l'operatore anche: a) all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale; b) alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali dove si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago; c) all'esercizio dell'attività nelle fiere e nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale....*", quasi a voler disancorare la presentazione della SCIA dal criterio della residenza o della sede legale del rispettivo titolare. Con tutte le ricadute pratiche che Codesta DG ha descritto nella presente richiesta.

A parere della scrivente l'antinomia è solo apparente ben potendo le discipline sopra descritte essere ricondotte ad unità.

Occorre a tal fine comprendere quando l'attività possa considerarsi "avviata" nel senso di individuare tutti gli adempimenti all'uopo necessari.

Il codice civile dà la definizione di imprenditore e non di impresa.

L'articolo 2082 c.c. recita: "*è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*".

L'impresa è, dunque, l'attività svolta dall'imprenditore.

Può essere imprenditore sia una persona fisica sia una persona giuridica; non solo, ma possono essere imprenditori, altresì, alcuni enti che, pur non essendo personificati (quindi persone giuridiche), costituiscono comunque dei soggetti di diritto: società di persone, associazioni non riconosciute.

L'art. 2082 c.c. fissa i requisiti minimi affinché un soggetto sia esposto all'applicazione delle norme del codice civile che riguardano l'imprenditore appunto.

Tali requisiti, i quali costituiscono le caratteristiche dell'impresa, sono: l'attività produttiva o di scambio, l'organizzazione, l'economicità e la professionalità.

L'avviamento di un'attività di impresa si compone, dunque, necessariamente di una fase organizzativo/amministrativa di natura pubblicitica e di una fase di gestione della medesima.

Non a caso la giurisprudenza ritiene avviata l'attività nel momento in cui è compiuto il singolo atto di gestione se preceduto da tutti gli atti preparatori eseguiti in forza di un'organizzazione stabile. Ciò in quanto sono questi ultimi a conferire all'attività carattere

professionale e non occasionale.

Ai fini dell'avviamento dell'attività, dunque, non può prescindersi dai prodromici adempimenti amministrativi che caratterizzano l'inizio dell'attività.

Alla stregua di quanto precede merita, a parere della scrivente, di essere risolta l'apparente antinomia tra la disciplina descritta dalla DGRC n. 318 del 2015 e quella di cui all'art. 60 della legge regionale n. 7 del 2020.

Il richiamo in quest'ultimo contenuto al "*comune nel quale si intende **avviare** l'attività*" al fine della individuazione del SUAP territorialmente competente, non può essere davvero interpretato nel senso di tenere conto esclusivamente del primo atto di gestione dell'attività (*id.est.* di vendita) e di legittimare la presentazione della SCIA presso il SUAP di qualsivoglia Comune in cui essa venga svolta per la prima volta.

Come suesposto, l'avviamento si compone di atti di natura organizzativa e gestionale insieme: non può essere effettivamente intrapresa l'attività senza i primi.

E poiché al fine della iscrizione nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio rileva il luogo in cui l'imprenditore (ditta individuale o società) ha la sede legale, deve giocoforza ritenersi rilevante, rispettivamente, la residenza del titolare della ditta individuale o la sede legale della società.

Applicando le descritte coordinate ermeneutiche, la scrivente è del parere che da tale criterio non possa prescindersi al fine della corretta individuazione del SUAP territorialmente competente.

Con conseguente onere di (ri)presentazione della SCIA presso i SUAP competenti per territorio in base al criterio della residenza/sede legale del soggetto, ritenendo la scrivente che eventuali precedenti presentazioni a SUAP incompetenti abbia impedito la formazione di validi titoli abilitativi.

Nei sensi sopra indicati si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO

avv. Beatrice Dell'Isola

IL DIRIGENTE DI UOD 60 01 13

avv. Maria Vittoria de Gennaro